

## ACCORDO

TRA

TRENITALIA S.p.A., con sede legale in Roma, P.zza della Croce Rossa, 1, C.F. e P.IVA 05403151003 nella persona dell'Ing. Roberto Buonanni, Direttore della Direzione Risorse Umane e Organizzazione,

E

ATAC S.p.A., con sede legale in Roma, Via Prenestina 45, C.F. e P.IVA 06341981006, nella persona dell'Amministratore Unico Prof. Armando Mario Nicola Brandolese

### Premesso che

Con riferimento al Protocollo d'Intesa siglato in data 22.4.2016 tra le Parti e in considerazione del comune interesse ad operare per contribuire al miglioramento della gestione dei servizi in materia di trasporti e mobilità, anche con riguardo al governo dei processi avviati per il Giubileo della Misericordia, nonché in ordine alle connesse problematiche di natura contrattualistica, negoziale e sindacale riferite ai settori sopra citati

### si conviene quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
- 2) Trenitalia S.p.A. distacca temporaneamente presso ATAC S.p.A. l'avv. Francesca Rango per lo svolgimento delle prestazioni necessarie agli scopi del raggiungimento dell'interesse come sopra definito.
- 3) Il distacco decorre dalla data del 16 maggio 2016 e terminerà in data 31 dicembre 2016. Nel caso in cui venga meno l'interesse oggetto del presente accordo, il distacco cesserà automaticamente, previa comunicazione fra le Parti. Qualora alla scadenza originariamente prevista permanga l'interesse oggetto del presente accordo, la proroga del distacco dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti.
- 4) Le parti contraenti del presente accordo, ad ogni modo, hanno facoltà di recedere anticipatamente rispetto alla scadenza originariamente prevista per l'utilizzazione con preavviso di giorni 15.




- 5) La prestazione lavorativa dell'interessata sarà svolta presso la sede legale di ATAC S.p.A. in Roma – Via Prenestina, 45 – a diretto riporto del Direttore Generale, per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile Risorse Umane Relazioni Industriali.
- 6) ATAC S.p.A. adempirà agli obblighi di prevenzione e protezione previsti dal D.lgs. n. 81/2008, nonché alle norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Trenitalia rimane responsabile d'informare e di formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni oggetto dell'utilizzazione.
- 7) Durante il periodo di distacco, l'interessata svolgerà la prestazione di lavoro direttamente in favore di ATAC S.p.A., secondo le direttive e nella struttura organizzativa della stessa. L'interessata potrà essere inviata in trasferta e in missione e Le saranno richieste maggiori prestazioni. ATAC S.p.A. esonera Trenitalia S.p.A. da qualsiasi impegno e responsabilità che possa ad essa derivare, nei confronti di terze parti, dall'esecuzione delle attività di cui al presente accordo.
- 8) Il distacco non comporterà per l'interessata mutamento di mansioni e prestazioni oggetto del presente accordo né il trasferimento ad un'unità produttiva sita a più di 50 km dalla sede in cui è attualmente assegnata.
- 9) La titolarità del rapporto di lavoro con l'interessata resterà in ogni caso in capo a Trenitalia, compresi gli obblighi di retribuzione e contribuzione previdenziale ed assistenziale, la gestione dei buoni pasto, malattia, ferie e permessi oltre alle modalità di fruizione di questi. Nel concordare la fruizione di ferie e permessi, lavoratore e datore di lavoro potranno tener conto anche delle esigenze di ATAC S.p.A.. Trenitalia S.p.A. riceverà mensilmente da ATAC S.p.A. il riepilogo delle presenze dell'Avv. Rango.
- 10) A fronte dell'attività prestata dal lavoratore, verranno rimborsati da ATAC S.p.A. a Trenitalia S.p.A. i costi di retribuzione, di contribuzione previdenziale ed assistenziale previsti dal CCNL della Mobilità Area Contrattuale Attività Ferroviarie vigente. Verrà altresì rimborsata a Trenitalia S.p.A. una quota "Ad Personam Temporanea", riconosciuta al lavoratore in relazione al ruolo ricoperto. L'importo complessivo mensile netto a pagare stimato sarà di 4.400/00,€ oltre il costo relativo ai buoni pasto, riconosciuti per 5 giorni a settimana (pari a euro 5,83 cad.) ed eventuali indennità e rimborso trasferte. Il rimborso dovrà essere effettuato trimestralmente previa emissione di fattura da parte di Trenitalia S.p.A.. Le fatture di riaddebito dovranno essere intestate a ATAC S.p.A. C.F. e P.IVA 06341981006 – (DIRETTORE GENERALE), codice IPA ... ed inviate alla stessa in modalità elettronica. Il rimborso da parte di ATAC S.p.A. avverrà entro 60 giorni data ricevimento fattura mediante bonifico bancario su c/c Unicredit S.p.A. IBAN: IT57 Y020 0805 3510 0050 0083 573; BIC: UNCRITMM.
- 11) In caso di comportamenti del lavoratore che possono essere contestati disciplinarmente, l'Amministrazione utilizzatrice comunicherà tempestivamente


a Trenitalia S.p.A. i fatti accaduti, che valuterà l'opportunità di procedere con la contestazione e con il procedimento disciplinare ex art. 7 L. n. 300/70.

Roma,

TRENITALIA S.p.A.  
Il Responsabile della Direzione  
Risorse Umane e Organizzazione



ATAC S.p.A.  
L'Amministratore Unico



Avv. Francesca Rango

